



Approvazione di modifiche alla modulistica degli studi di settore e dei parametri da utilizzare per il periodo di imposta 2017.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

dispone

1. Modifica alla modulistica degli studi di settore approvata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2018

1.1 Nelle istruzioni "Parte generale" dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore:

a) al paragrafo 4.2, punto 5, dopo le parole "si sono avvalsi", è aggiunto il seguente periodo: "del regime forfetario di cui ai commi da 54 a 89, articolo 1, della Legge n. 190 del 2014 o".

b) la tabella 1 – Elenco degli studi di settore in vigore per il periodo d'imposta 2017 e delle relative attività economiche (classificazione ATECO 2007) è integrata con i codici attività, distinti per studio di settore afferente, riportati nell'allegato 1 al presente provvedimento, seguiti dall'inciso "da compilare per la sola acquisizione dei dati".

1.2 Il frontespizio dei modelli relativi agli studi di settore richiamati in allegato 1 al presente provvedimento, le copertine e il paragrafo "1. GENERALITÀ" delle relative istruzioni sono integrati con i codici attività riportati nel medesimo allegato 1, seguiti dall'inciso "da compilare per la sola acquisizione dei dati".

1.3 Il quadro F – Elementi contabili dei modelli degli studi di settore riportati nell'allegato 2, dopo il rigo F40, è integrato con la sezione "Ulteriori informazioni – imprese in regime di contabilità semplificata" composta dai rigi da F41 a F44 secondo lo schema riportato in allegato 3.

1.4 Le istruzioni del quadro F – Elementi contabili sono modificate come segue:

a) nella prima attenzione, dopo le parole “determinazione del risultato di esercizio” è inserito il seguente inciso: “L’articolo 1, commi da 17 a 23, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) ha introdotto “un regime di contabilità semplificata improntato al criterio di cassa”, modificando l’articolo 66 del TUIR.

Ai fini dell’applicazione degli studi di settore, i contribuenti che applicano il regime di contabilità semplificata devono indicare, nel presente quadro, i dati richiesti sulla base di quanto previsto dal citato articolo 66 del TUIR.

Inoltre, tali contribuenti devono indicare i dati relativi alle esistenze iniziali (righe F06, F09, F12, F38) e alle rimanenze finali di magazzino (righe F07, F10, F13).”;

b) nelle istruzioni al rigo F40, dopo “2016” è eliminato il “.” e inserito il seguente inciso “, ha applicato il regime ordinario;

Ulteriori informazioni – imprese in regime di contabilità semplificata

ATTENZIONE: La presente sezione deve essere compilata solo dagli esercenti attività commerciali in regime di contabilità semplificata di cui all’articolo 18 del D.P.R. n. 600 del 1973.

- nel rigo F41, barrando la relativa casella, il contribuente indica se, nel periodo di imposta 2017, ha optato per la tenuta dei registri IVA senza separata indicazione degli incassi e dei pagamenti, prevista dall’articolo 18, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973 (tale informazione deve coincidere con quanto indicato nel rigo VO26 del modello IVA 2018);

I righe da F42 a F44 devono essere compilati, ai fini dell’applicazione dei correttivi “cassa”, solo nel caso in cui non sia stata barrata la casella F41.

- nel rigo F42, il totale delle operazioni relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate verso soggetti IVA (tale importo deve coincidere con quello indicato nel rigo VT1, campo 5, del modello IVA 2018);

- nel rigo F43, il totale delle operazioni relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate con applicazione del reverse charge (tale importo deve coincidere con quello indicato nel rigo VE35, campo 1, del modello IVA 2018);

- nel rigo F44, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti di cui al comma 1-bis dell’articolo 17-ter e per le quali l’imposta deve essere versata dai cessionari o committenti in applicazione delle disposizioni contenute nel citato articolo 17-ter (tale importo deve coincidere con quello indicato nel rigo VE38 del modello IVA 2018).”.

1.5 Il quadro Z – Dati complementari dei modelli degli studi di settore riportati nell'allegato 4, dopo l'ultimo rigo, è integrato con la sezione "Ulteriori informazioni imprese in regime di contabilità semplificata" composta dai rigi da Z901 a Z904 secondo lo schema riportato in allegato 5.

1.6 Le istruzioni del quadro Z – Dati complementari dei modelli degli studi di settore riportati in allegato 4 sono integrate, dopo l'ultimo rigo, con il seguente inciso: "Ulteriori informazioni imprese in regime di contabilità semplificata

Le informazioni dei rigi da Z901 a Z904 sono richieste al fine di valutare gli effetti, in fase di elaborazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale, del passaggio da un regime di competenza al regime, improntato alla "cassa", di cui all'articolo 66 del TUIR.

In particolare, per tali finalità, gli esercenti attività di impresa in regime di contabilità semplificata indicano:

– nel rigo Z901, i componenti reddituali positivi che hanno già concorso alla determinazione del reddito nel periodo di imposta 2016 in applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza" e che, quindi, non concorrono alla formazione del reddito del periodo di imposta 2017, ancorché si siano verificati i presupposti di imponibilità previsti dal regime di "destinazione". Vanno indicati in questo rigo, ad esempio, i ricavi derivanti da vendita di beni, consegnati nel 2016, il cui corrispettivo è stato incassato nel 2017 o i ricavi derivanti da prestazioni di servizi ultimati nel 2016, con importi incassati nel 2017, che, a norma dell'articolo 109, comma 2, del TUIR, hanno concorso alla determinazione del reddito del periodo di imposta 2016, e che non costituiscono ricavi imponibili nel 2017;

– nel rigo Z902, i componenti reddituali positivi, già indicati all'interno delle opportune voci del Quadro F, che non hanno concorso alla determinazione del reddito nel periodo di imposta 2016 in applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza" e che, quindi, concorrono alla formazione del reddito del periodo di imposta 2017, ancorché non si siano verificati i presupposti di imponibilità previsti dal regime di "destinazione". Vanno indicati in questo rigo, ad esempio, i ricavi di vendita di beni, consegnati nel 2017, il cui corrispettivo è già stato incassato nel 2016, o i ricavi derivanti da prestazioni di servizi ultimati nel 2017, con importi già incassati nel 2016, che, a norma dell'articolo 109, comma 2, del TUIR, non hanno concorso alla determinazione del reddito del periodo di imposta 2016, e che costituiscono ricavi imponibili nel 2017;

– nel rigo Z903, i componenti reddituali negativi che hanno già concorso alla determinazione del reddito nel periodo di imposta 2016 in applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza" e che, quindi, non concorrono alla formazione del reddito del periodo di imposta 2017, ancorché si siano verificati i presupposti di deducibilità previsti dal regime di "destinazione". Va

indicato in questo rigo, ad esempio, il costo per l'acquisto di beni di consumo, la cui consegna è avvenuta nel 2016 e il pagamento nel 2017, che ha dato luogo a un costo deducibile nel 2016 (ex articolo 109, comma 2, del TUIR) e che, quindi, non può essere dedotto nel 2017;

– nel rigo Z904, i componenti reddituali negativi, già indicati all'interno delle opportune voci del Quadro F, che non hanno concorso alla determinazione del reddito nel periodo di imposta 2016 in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza” e che, quindi, concorrono alla formazione del reddito del periodo di imposta 2017, ancorché non si siano verificati i presupposti di deducibilità previsti dal regime di “destinazione”. Va indicato in questo rigo, ad esempio, il costo per l'acquisto di beni di consumo, la cui consegna è avvenuta nel 2017 con pagamento anticipato nel 2016, che non ha dato luogo a un costo deducibile nel 2016 (ex articolo 109, comma 2, del TUIR) e che, quindi, può essere dedotto nel 2017.”.

1.7 Nei modelli degli studi di settore riportati nell'allegato 6, prima del quadro T – Congiuntura economica, è inserito il quadro Z – Dati complementari composto dai righi da Z901 a Z904 secondo lo schema riportato in allegato 7.

1.8 Le istruzioni dei modelli degli studi di settore riportati in allegato 6 sono modificate come di seguito indicato:

a) il punto elenco contenuto al paragrafo “1. GENERALITÀ” è integrato, prima dell'inciso “• quadro T – Congiuntura economica.” con l'inciso “• quadro Z – Dati complementari;”;

b) prima del titolo di sezione “QUADRO T – CONGIUNTURA ECONOMICA” è inserito il seguente inciso: “QUADRO Z – DATI COMPLEMENTARI

Nel quadro Z sono richiesti ulteriori dati utili per la costruzione e/o l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

In particolare indicare:

Ulteriori informazioni imprese in regime di contabilità semplificata

Le informazioni dei righi da Z901 a Z904 sono richieste al fine di valutare gli effetti, in fase di elaborazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale, del passaggio da un regime di competenza al regime, improntato alla “cassa”, di cui all'articolo 66 del TUIR.

In particolare, per tali finalità, gli esercenti attività di impresa in regime di contabilità semplificata indicano:

– nel rigo Z901, i componenti reddituali positivi che hanno già concorso alla determinazione del reddito nel periodo di imposta 2016 in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza” e che, quindi, non concorrono alla formazione del reddito del periodo di imposta

2017, ancorché si siano verificati i presupposti di imponibilità previsti dal regime di “destinazione”. Vanno indicati in questo rigo, ad esempio, i ricavi derivanti da vendita di beni, consegnati nel 2016, il cui corrispettivo è stato incassato nel 2017 o i ricavi derivanti da prestazioni di servizi ultimati nel 2016, con importi incassati nel 2017, che, a norma dell’articolo 109, comma 2, del TUIR, hanno concorso alla determinazione del reddito del periodo di imposta 2016, e che non costituiscono ricavi imponibili nel 2017;

– nel rigo Z902, i componenti reddituali positivi, già indicati all’interno delle opportune voci del Quadro F, che non hanno concorso alla determinazione del reddito nel periodo di imposta 2016 in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza” e che, quindi, concorrono alla formazione del reddito del periodo di imposta 2017, ancorché non si siano verificati i presupposti di imponibilità previsti dal regime di “destinazione”. Vanno indicati in questo rigo, ad esempio, i ricavi di vendita di beni, consegnati nel 2017, il cui corrispettivo è già stato incassato nel 2016, o i ricavi derivanti da prestazioni di servizi ultimati nel 2017, con importi già incassati nel 2016, che, a norma dell’articolo 109, comma 2, del TUIR, non hanno concorso alla determinazione del reddito del periodo di imposta 2016, e che costituiscono ricavi imponibili nel 2017;

– nel rigo Z903, i componenti reddituali negativi che hanno già concorso alla determinazione del reddito nel periodo di imposta 2016 in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza” e che, quindi, non concorrono alla formazione del reddito del periodo di imposta 2017, ancorché si siano verificati i presupposti di deducibilità previsti dal regime di “destinazione”. Va indicato in questo rigo, ad esempio, il costo per l’acquisto di beni di consumo, la cui consegna è avvenuta nel 2016 e il pagamento nel 2017, che ha dato luogo a un costo deducibile nel 2016 (ex articolo 109, comma 2, del TUIR) e che, quindi, non può essere dedotto nel 2017;

– nel rigo Z904, i componenti reddituali negativi, già indicati all’interno delle opportune voci del Quadro F, che non hanno concorso alla determinazione del reddito nel periodo di imposta 2016 in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza” e che, quindi, concorrono alla formazione del reddito del periodo di imposta 2017, ancorché non si siano verificati i presupposti di deducibilità previsti dal regime di “destinazione”. Va indicato in questo rigo, ad esempio, il costo per l’acquisto di beni di consumo, la cui consegna è avvenuta nel 2017 con pagamento anticipato nel 2016, che non ha dato luogo a un costo deducibile nel 2016 (ex articolo 109, comma 2, del TUIR) e che, quindi, può essere dedotto nel 2017.”;

c) il numero che precede il titolo della sezione “. QUADRO T – CONGIUNTURA ECONOMICA” è modificato, proseguendo la numerazione del titolo della sezione che lo precede.

1.9 Nel modello dello studio di settore WM23U, prima del rigo Z02, è inserito il titolo “Articolazione della struttura di vendita sul territorio (indicare solo se è stato compilato il rigo D04)”.

1.10 Nel modello dello studio di settore WG68U dopo il rigo D66 è inserito il rigo “D67 Utilizzo prevalente di carburante acquisito da cisterne interne all’impresa e/o tramite consorzi/gruppi d’acquisto (litri di carburante utilizzato maggiori del 50% del totale utilizzato nel periodo d’imposta)” che prevede un campo seguito dall’inciso “barrare la casella”; nel medesimo modello è eliminato il rigo Z11.

1.11 Alle istruzioni del modello dello studio di settore WG68U sono apportate le seguenti modifiche:

a) con riferimento al rigo D66, dopo le parole “veicoli utilizzati” è inserito il seguente inciso “; – nel rigo D67, barrando la relativa casella, l’utilizzo prevalente, rispetto al totale utilizzato nel periodo d’imposta, di carburante acquisito da cisterne interne all’impresa e/o tramite consorzi/gruppi d’acquisto”;

b) l’inciso “– nel rigo Z11, l’utilizzo di carburante acquisito da cisterne interne all’impresa e/o tramite consorzi/gruppi d’acquisto, mediante barratura della relativa casella.” è eliminato.

2. Modifica alla modulistica dei parametri approvata con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2018

2.1 Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri relativo agli esercenti attività d’impresa è integrato con la sezione “VII Ulteriori informazioni – imprese in regime di contabilità semplificata” composta dai rigi da P53 a P56 secondo lo schema riportato in allegato 8.

2.2 nelle istruzioni al rigo P52 del modello di cui al punto precedente, dopo le parole “365 giorni.”, è inserito il seguente inciso:

“SEZIONE VII ULTERIORI INFORMAZIONI IMPRESE IN REGIME DI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Le informazioni dei rigi da P53 a P56 sono richieste al fine di valutare gli effetti, in fase di elaborazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale, del passaggio da un regime di competenza al regime, improntato alla “cassa”, di cui all’articolo 66 del TUIR. In particolare, per tali finalità, gli esercenti attività di impresa in regime di contabilità semplificata indicano:

– nel rigo P53, i componenti reddituali positivi che hanno già concorso alla determinazione del reddito nel periodo di imposta 2016 in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza” e che, quindi, non concorrono alla formazione del reddito del periodo di imposta 2017, ancorché si siano verificati i presupposti di imponibilità previsti dal regime di “destinazione”. Vanno indicati in questo rigo, ad esempio, i ricavi derivanti da vendita di beni, consegnati nel 2016, il cui corrispettivo è stato incassato nel 2017 o i ricavi derivanti da prestazioni di servizi ultimati nel 2016, con importi incassati nel 2017, che, a norma dell’articolo 109, comma 2, del TUIR, hanno concorso alla determinazione del reddito del periodo di imposta 2016, e che non costituiscono ricavi imponibili nel 2017;

– nel rigo P54, i componenti reddituali positivi, già indicati all’interno delle opportune voci del presente modello, che non hanno concorso alla determinazione del reddito nel periodo di imposta 2016 in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza” e che, quindi, concorrono alla formazione del reddito del periodo di imposta 2017, ancorché non si siano verificati i presupposti di imponibilità previsti dal regime di “destinazione”. Vanno indicati in questo rigo, ad esempio, i ricavi di vendita di beni, consegnati nel 2017, il cui corrispettivo è già stato incassato nel 2016, o i ricavi derivanti da prestazioni di servizi ultimati nel 2017, con importi già incassati nel 2016, che, a norma dell’articolo 109, comma 2, del TUIR, non hanno concorso alla determinazione del reddito del periodo di imposta 2016, e che costituiscono ricavi imponibili nel 2017;

– nel rigo P55, i componenti reddituali negativi che hanno già concorso alla determinazione del reddito nel periodo di imposta 2016 in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza” e che, quindi, non concorrono alla formazione del reddito del periodo di imposta 2017, ancorché si siano verificati i presupposti di deducibilità previsti dal regime di “destinazione”. Va indicato in questo rigo, ad esempio, il costo per l’acquisto di beni di consumo, la cui consegna è avvenuta nel 2016 e il pagamento nel 2017, che ha dato luogo a un costo deducibile nel 2016 (ex articolo 109, comma 2, del TUIR) e che, quindi, non può essere dedotto nel 2017;

– nel rigo P56, i componenti reddituali negativi, già indicati all’interno delle opportune voci del presente modello, che non hanno concorso alla determinazione del reddito nel periodo di imposta 2016 in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza” e che, quindi, concorrono alla formazione del reddito del periodo di imposta 2017, ancorché non si siano verificati i presupposti di deducibilità previsti dal regime di “destinazione”. Va indicato in questo rigo, ad esempio, il costo per l’acquisto di beni di consumo, la cui consegna è avvenuta nel 2017 con pagamento anticipato nel 2016, che non ha dato luogo a un costo deducibile nel 2016 (ex articolo 109, comma 2, del TUIR) e che, quindi, può essere dedotto nel 2017.”.

2.3 le istruzioni del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri relativo agli esercenti arti e professioni sono modificate come segue: nelle istruzioni al rigo Q10, terzo punto dell'elenco, dopo le parole "Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione" è inserita la parola "fiscalmente" e dopo la parola "spettante" sono eliminate le parole "nella misura del 50 per cento,".

Motivazioni

Con i provvedimenti del 30 e 31 gennaio 2018, pubblicati in pari data sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, sono stati approvati, rispettivamente, i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri e quelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, unitamente alle relative istruzioni, da utilizzare con riferimento al p.i. 2017.

I modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono stati successivamente modificati con il provvedimento del 15 febbraio 2018 di "Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei relativi controlli con i modelli REDDITI 2018 e di modifiche alla modulistica degli studi di settore".

Tanto premesso, con il presente provvedimento si approvano alcune modifiche ai modelli e alle istruzioni dei parametri e ulteriori modifiche ai modelli e alle istruzioni degli studi di settore.

In particolare, tale modulistica dichiarativa risulta integrata con i seguenti interventi:

- aggiornamenti finalizzati a recepire gli interventi correttivi agli studi di settore, approvati con il decreto ministeriale del 23 marzo 2018, applicabili, per il periodo di imposta 2017, alle imprese minori in contabilità semplificata. Al riguardo, i modelli e le istruzioni relativi ad attività per le quali sono approvati studi di settore applicabili ai contribuenti esercenti attività d'impresa sono integrati con la nuova sezione "Ulteriori informazioni – imprese in regime di contabilità semplificata" composta dai righe da F41 a F44;
- aggiornamenti finalizzati all'acquisizione di dati utili per la costruzione e/o l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, analizzati dalla Commissione degli esperti per gli studi di settore nelle riunioni del 28 febbraio e del 28 marzo 2018.

Al riguardo:

- la tabella 1 – Elenco degli studi di settore in vigore per il periodo d'imposta 2017 e delle relative attività economiche (classificazione ATECO 2007) allegata

alle istruzioni “Parte generale” dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore;

- i frontespizi dei modelli degli studi di settore interessati dall’intervento, le copertine ed il paragrafo “1. GENERALITÀ” delle relative istruzioni;

sono integrati con il riferimento a codici attività per i quali gli studi di settore stessi dovranno essere compilati, per il periodo di imposta 2017, ai soli fini della acquisizione dei dati.

Inoltre, i modelli e le istruzioni relativi ad attività per le quali sono approvati studi di settore applicabili ai contribuenti esercenti attività d’impresa ed il modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri, da utilizzare dagli esercenti attività d’impresa, e le relative istruzioni sono integrate con una nuova sezione “Ulteriori informazioni imprese in regime di contabilità semplificata” composta da quattro righe.

La previsione dell’inserimento di tali ulteriori dati è stata oggetto di analisi da parte della Commissione degli esperti per gli studi di settore nelle citate riunioni del 28 febbraio e 28 marzo 2018.

Nel modello dello studio di settore WG68U è stata inserita, nel quadro D - Elementi specifici dell’attività, la variabile “Utilizzo prevalente di carburante acquisito da cisterne interne all’impresa e/o tramite consorzi/gruppi d’acquisto (litri di carburante utilizzato maggiori del 50% del totale utilizzato nel periodo d’imposta)” al fine di gestire la non applicabilità dell’indicatore di coerenza “Costo per litro di benzina o gasolio consumato durante il periodo di imposta”, a seguito delle modifiche approvate con il decreto ministeriale del 23 marzo 2018, in precedenza citato; conseguentemente è stato eliminato il rigo Z11.

Infine sono stati corretti taluni refusi presenti nei modelli e nelle istruzioni degli studi di settore e dei parametri. In particolare sono modificate:

- le istruzioni “Parte generale” e quelle del quadro F – Elementi contabili dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore;

- il modello dello studio di settore WM23U;

- le istruzioni del modello parametri relativo agli esercenti arti e professioni.

Tenuto conto delle modifiche alla modulistica in precedenza citate si provvederà, come previsto al punto 4 del provvedimento del direttore dell’Agenzia 15 febbraio 2018, a pubblicare nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate le conseguenti correzioni alle specifiche tecniche ed ai controlli.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71 comma 3 lett. a); art. 73 comma 4);

Statuto dell' Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6. comma 1);

Regolamento di amministrazione dell' Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.

b) Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (art. 62-bis): Istituzione degli studi di settore;

Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (art. 3, commi da 181 a 189): misure di razionalizzazione della finanza pubblica. Istituzione dell' accertamento dei ricavi, dei compensi e del volume di affari in base a parametri elaborati tenendo conto delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio della specifica attività svolta;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996: elaborazione dei parametri per la determinazione di ricavi, compensi e volume d' affari sulla base delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio sull' attività svolta;

Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, commi da 125 a 127): applicazione dei parametri presuntivi di ricavi e compensi ai periodi d' imposta 1996 e 1997;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 1997: correttivi da applicare ai parametri approvati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996;

Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 121): Individuazione dei soggetti tenuti alla presentazione dei questionari per gli studi di settore;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell' imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Legge 8 maggio 1998, n. 146 (artt. 10 e 10-bis): Individuazione delle modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento e Modalità di revisione ed aggiornamento degli studi di settore;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni: Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all' imposta regionale sulle attività produttive e all' imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Ministro delle Finanze 31 luglio 1998 e successive modificazioni: Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti;

Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195: Regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;

Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 13-27: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007);

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007: Classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l'Agenzia delle entrate;

Decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito con la legge n. 2 del 28 gennaio 2009, che ha previsto una revisione congiunturale speciale degli studi di settore;

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 febbraio 2008: Semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito rilevanti ai fini degli studi di settore;

Decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2014, 22 dicembre 2015 e 22 dicembre 2016: Approvazione degli studi di settore relativi ad attività professionali e ad attività economiche nel comparto delle manifatture, dei servizi e del commercio;

Decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, 24 marzo 2014, 30 marzo 2015, 17 marzo 2016 e 23 marzo 2017: Approvazione di modifiche agli studi di settore;

Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (art. 9-bis) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;

Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (art. 1, comma 931): Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate 30 gennaio 2018: Approvazione dei modelli di dichiarazione REDDITI 2018 e dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2017;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 31 gennaio 2018: Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini

dell'applicazione degli studi di settore da utilizzare per il periodo d'imposta 2017;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 15 febbraio 2018: Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei relativi controlli con i modelli REDDITI 2018 e di modifiche alla modulistica degli studi di settore;

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 marzo 2018: Approvazione delle modifiche agli studi di settore applicabili al periodo d'imposta 2017.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 3 maggio 2018

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

Firmato digitalmente